



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

INDICE

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 FINALITA' DELLA TARI	
ART. 3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	
ART. 4 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SEGNALAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	
ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	
ART. 6 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	
ART. 7 SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	
ART. 8 DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	
ART. 9 COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO COMUNALE	
ART. 10 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	
ART. 11 NUMERO DI OCCUPANTI.....	
ART. 12 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	
ART. 13 TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA).....	
ART. 14 ESCLUSIONE DAL TRIBUTO	
ART. 15 RIFIUTI SPECIALI	
ART. 16 ESENZIONE DAL TRIBUTO	
ART. 17 BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI	
ART. 18 RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	
ART. 19 ULTERIORI RIDUZIONI	
ART. 20 RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI	
ART. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI.....	
ART. 22 AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA	
ART. 23 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI	
ART. 24 RIDUZIONE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PRODOTTI ALIMENTARI.....	
ART. 25 RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	
ART. 26 MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	
ART. 27 DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	
ART. 28 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	
ART. 29 TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO.....	
ART. 30 RISCOSSIONE DELLA TARI.....	
ART. 31 MINIMI RISCOUOTIBILI.....	
ART. 32 SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	
ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	
ART.34 MEZZI DI CONTROLLO	
ART. 35 SANZIONI	
ART. 36 CONTENZIOSO.....	
ART. 37 NORMATIVA DI RINVIO	
ART. 38 NORME ABROGATE	
ART. 39 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pont-Saint-Martin, della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Finalità della Tari

1. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali e artigianali, così come quelle commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ. saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti.
3. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti e che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento, ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.
4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
 - alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

1. Il tributo è applicato anche nelle eventuali zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.
Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti approvato con Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» (UD) e «utenze non domestiche» (UnD), sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o entro il maggior termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
11. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del Gestore.
12. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 11 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia, in cui devono essere comprese anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile per almeno sessanta giorni nell'anno, anche non continuativi.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte dell'immobile ad uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, e si assume come numero di occupanti quello indicato dal contribuente o, in caso di mancata indicazione, un numero di occupanti pari a uno, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di accertare il numero effettivo di occupanti, tenendo conto anche delle dotazioni dell'immobile.
- 7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
- 8. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti
- 9. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
- 10. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione dei componenti.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui – in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati – i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 – Tributo ambientale (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta" non si applica in Valle d'Aosta il tributo ambientale disciplinato dall'art. 19 D.lgs. 504/1992.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 15 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50 per cento della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 16 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) gli immobili indicati nell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, nonché gli immobili, i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi, ove siano destinati ad uso abitativo da parte di soggetti non appartenenti alla confessione religiosa o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
2. L'esenzione è concessa, su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 17 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - c) la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l'unica eccezione di quella relativa ai soggetti di cui al comma 1, lett. c), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 19 – Ulteriori riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione dell'organo competente in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo. Per la predetta agevolazione il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trova applicazione con riferimento al solo anno in cui è riferita e non ha effetto retroattivo. Tale agevolazione può essere iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40 per cento della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 21 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo. La riduzione è pari a:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine del mese di aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti e copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente.
3. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso.
4. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente articolo, con



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

riserva di determinare l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentate e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell'ambito del Piano Finanziario.

Art. 22 – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non Domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
 7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
 9. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
 11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 23 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o di rifiuti indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.lgs. 152/2006 e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando alle superfici su cui si producono rifiuti speciali le percentuali di abbattimento indicate nel seguente prospetto:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie	30
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Lavaggi autoveicoli, gommisti,	10
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20

2. Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Art. 24 – Riduzione per la cessione a titolo gratuito di prodotti alimentari

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, almeno due volte l'anno, ai fini della redistribuzione ai soggetti bisognosi oppure per l'alimentazione animale ad enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, comprese le associazioni assistenziali e di volontariato (Enti del terzo settore), è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo dei prodotti effettivamente ceduti nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti, determinata in base al coefficiente di produzione "Kd", di cui alla tabella 4b del D.P.R. n. 158/1999, della categoria di appartenenza, deliberato dal Comune, soltanto per quantitativi ceduti superiori a 50/kg anno e nella misura massima del 20%.
3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una richiesta entro il 30 aprile dell'anno successivo, con allegata la documentazione comprovante il quantitativo delle cessioni effettuate e da un'attestazione, rilasciata dagli enti donatori, in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.
4. La riduzione prevista nel presente articolo verrà applicata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso.

Art. 25 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10 per cento, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 31/2007.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Art. 26 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 27 – Denuncia di inizio e occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Per permettere che la riscossione della TARI possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupino, detengano o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
 - d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
 - i) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
 - PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
 - f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
 - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
 - m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.
10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 28 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 29 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 30 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il Comune, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, stabilisce il numero e le scadenze delle rate. È consentito il pagamento in unica soluzione.
5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
6. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
7. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
8. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.

9. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 31 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 32 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
2. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
3. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 33 – Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Art. 34 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 35 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 L. 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 36 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 38 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2022**, in conformità a quanto disposto dall'art. 5sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022 n. 15, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

ALLEGATO A – CATEGORIE TARIFFARIE

UTENZE DOMESTICHE – categoria unica	
UTENZE NON DOMESTICHE	
N°	Attività – DPR 158/1999
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club